

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1016 del 11 agosto 2023

**Riconoscimento della qualifica di Accompagnatore nella caccia di selezione ai cacciatori che abbiano acquisito esperienza almeno triennale nel territorio di competenza.**

*[Caccia e pesca]*

Note per la trasparenza:

Si approva il riconoscimento della qualifica di "Accompagnatore nella caccia di selezione degli ungulati" ai cacciatori in possesso della qualifica di cacciatore di selezione degli ungulati (Cervidi e Bovidi) con almeno 3 anni di esperienza nella struttura venatoria in cui la qualifica verrà esercitata.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha stilato, nel 2013, le "Linee Guida per la gestione degli Ungulati-Cervidi e Bovidi" (documento ISPRA n. 91/2013) evidenziando che la scelta normativa e gestionale adottata dalla maggior parte delle Regioni per quanto concerne le popolazioni di Cervidi e Bovidi, prevede che la caccia si realizzi sulla base di piani di abbattimento quantitativi e ripartiti per classi di sesso ed età. L'adozione di questo sistema gestionale è possibile solo attraverso la caccia di selezione che non è disciplinata in modo specifico dalla Legge n. 157/1992.

Al fine di proteggere la caratteristica fauna della zona Alpi, l'art. 23 della Legge regionale n. 50/1993 disponeva che le Province adottassero un proprio regolamento che, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, doveva prevedere, oltre alle modalità di iscrizione ai Comprensori alpini, le modalità dell'esercizio di caccia e di attuazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati (Cervidi e Bovidi).

Le Province del Veneto interessate dal territorio alpino avevano pertanto adottato specifici regolamenti per la caccia in zona Alpi, stabilendo anche regole e direttive particolari per la caccia di selezione degli ungulati, individuando inoltre specifiche qualifiche ed abilitazioni, a seguito di particolari percorsi formativi.

In fase di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, con l'art. 11 della Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, si è previsto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla legge in questione, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'art. 2 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia.

A seguito dell'adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria introdotto con la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27, spetta alla Giunta regionale, con proprio provvedimento, determinare, in modo specifico, l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi.

Con DGR n. 18 dell'11 gennaio 2022, sono state quindi approvate le disposizioni operative concernenti i corsi di formazione dei cacciatori di selezione e di controllo degli ungulati, nonché la composizione della commissione d'esame regionale.

Emerge ora la necessità di un riconoscimento della figura dell'Accompagnatore nella caccia di selezione, ad oggi prevista in modo eterogeneo su scala provinciale e si ritiene opportuno riconoscere, sentiti i Comprensori Alpini e gli Ambiti territoriali di caccia interessati dalla gestione faunistico-venatoria degli ungulati (Cervidi e Bovidi), la qualifica di Accompagnatore nel prelievo di selezione agli ungulati ai cacciatori di selezione che abbiano acquisito esperienza operando nel territorio di competenza.

Ferma restando l'autonomia regolamentare della Provincia di Belluno, detta qualifica abilitativa potrà essere riconosciuta, nel territorio del Comprensorio Alpino o dell'Ambito territoriale di caccia di afferenza, ai cacciatori già in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione ottenuta per la singola specie di interesse, anche in conformità alla DGR n. 18/2022. Inoltre, tali cacciatori dovranno essere soci del Comprensorio Alpino o dell'Ambito territoriale di caccia da almeno 3 anni, aver

maturato, nel medesimo territorio, almeno 3 anni di esperienza (con abbattimenti) nella caccia di selezione alla specie di interesse, unitamente alla dimostrazione di almeno 3 abbattimenti di capi della specie di interesse.

Si ritiene inoltre che l'acquisizione delle istanze di riconoscimento della qualifica di Accompagnatore e la verifica dei requisiti possano essere demandate al Comprensorio alpino o Ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore abilitato andrà ad operare. Il Comprensorio alpino e gli Ambiti territoriali di caccia, una volta riconosciuta l'abilitazione sulla base della verifica del possesso dei sopracitati requisiti, dovranno compilare un elenco di soggetti abilitati all'accompagnamento per ogni singola specie oggetto di prelievo, da trasmettere alla sede della UO Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente, che ne prende atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n.19/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali"; VISTA la Legge regionale n. 30/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la Legge regionale n. 30/2018 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTO l'art. 23 della Legge regionale n. 50/1993 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la DGR n. 18/2022;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la qualifica abilitativa all'attività di accompagnamento nella caccia di selezione degli ungulati (Cervidi e Bovidi) potrà essere riconosciuta, nel territorio del Comprensorio Alpino o dell'Ambito territoriale di caccia di afferenza, ai cacciatori già in possesso della abilitazione alla caccia di selezione ottenuta per la singola specie di interesse, anche in conformità alla DGR n. 18/2022. Inoltre tali cacciatori dovranno essere soci da almeno 3 anni del Comprensorio alpino o Ambito territoriale di caccia in cui l'abilitazione verrà esercitata e aver maturato, nel medesimo territorio, almeno 3 anni di esperienza (con abbattimenti) nella caccia di selezione alla specie di interesse comprovati da almeno 3 abbattimenti di capi della specie di interesse;
3. di demandare ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia di afferenza dell'Accompagnatore l'acquisizione delle istanze di riconoscimento della qualifica di "Accompagnatore nella caccia di selezione degli ungulati" e la verifica dei requisiti;
4. di stabilire che i Comprensori alpini e gli Ambiti territoriali di caccia, una volta riconosciuta l'abilitazione sulla base della verifica del possesso dei sopracitati requisiti, sono tenuti a compilare un elenco di soggetti abilitati all'accompagnamento per ogni singola specie oggetto di prelievo di selezione, da trasmettere alla sede dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente che ne prenderà atto;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria all'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.